

ACCORDO PER LA CONDIVISIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DI PERSONALE DIPENDENTE

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, presso la sede Municipale di Sonico;

TRA

L'Unione dei Comuni della Valsaviore rappresentata dal Presidente pro-tempore _____, nato a _____ il _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione della Giunta dell'Unione n. del _____;

E

il Comune di Sonico, rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a _____ (...) il _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____;

PREMESSO

- che il sig. Gaioni Fabio è dipendente del Comune di Sonico, assunto a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL ed incardinato nell'area tecnica dell'ente in qualità di istruttore tecnico direttivo, titolare di posizione organizzativa;
- che il dipendente, si è reso disponibile a prestare la propria prestazione lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore per 8 ore settimanali, oltre le 36 ore settimanali che è tenuto a svolgere presso il Comune di Sonico, in qualità di dipendente a tempo pieno;
- che l'Unione dei Comuni della Valsaviore intende fruire della prestazione lavorativa del dipendente citato per 8 ore settimanali, oltre le 36 ore da svolgersi presso il Comune, intendendo destinarlo all'ufficio tecnico;

VISTI

- l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) che recita: "*I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- il D.Lgs. 66/03 il quale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di consentire una più attuale distribuzione dei tempi di vita e di lavoro, fissa il limite massimo di ore lavorative settimanali in numero 48;
- la Circolare n. 2, datata 21/10/2005, del Ministero dell'Interno che, ribadendo i principi dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, apre all'ipotesi di utilizzazione del lavoratore presso altri enti locali precisando che tali attività "*non debbano apportare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali*";

CONSIDERATO

- che, a seguito della prestazione lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per 8 ore settimanali, e presso il Comune di Sonico, per 36 ore settimanali, il numero massimo delle ore lavorative prestate dal dipendente Gaioni Fabio rispetta il limite delle 48 ore previste dalla vigente normativa;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Sonico autorizza il proprio dipendente, sig. Gaioni Fabio, dipendente a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL ed incardinato nell'area tecnica dell'ente in qualità di istruttore tecnico direttivo, titolare di posizione organizzativa, a svolgere attività lavorativa presso L'Unione dei Comuni della Valsaviore per un numero massimo di n. 8 ore settimanali, oltre l'orario di lavoro di 36 ore prestato presso il Comune di Sonico.

Art. 2

L'Unione dei Comuni della Valsaviore provvederà autonomamente e con cadenza mensile all'erogazione della retribuzione aggiuntiva per le 8 ore settimanali di prestazione lavorativa svolta presso l'Unione (retribuzione lorda mensile tabellare, ai sensi del CCNL vigente nel tempo) ed al versamento degli oneri riflessi (Cpdel, Tfr, Irap).

Art. 3

Il dipendente, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, opera in base all'organigramma funzionale dell'ente presso il quale svolge la propria prestazione lavorativa.

La fruizione degli istituti contrattuali di cui CCNL 6/7/95, all'accordo del 14/09/00 "Code contrattuali" e s.m.i., quali, a puro titolo esemplificativo: il congedo ordinario, i permessi ex art. 19 e 20, ecc. qualora coinvolga giornate nelle quali è prevista la prestazione presso entrambi gli Enti, è condizionata all'acquisizione, da parte del dipendente, della relativa autorizzazione da parte di entrambi gli enti.

Art. 4

Il Comune di Sonico stabilirà l'orario di lavoro del dipendente Gaioni Fabio autonomamente, l'Unione dei Comuni della Valsaviore si adeguerà all'orario stabilito e ad eventuali variazioni che si rendessero necessarie.

Art. 5

Il Comune di Sonico, nel caso constati un calo di rendimento e di attenzione nei confronti del dipendente Gaioni Fabio durante l'attività lavorativa, potrà revocare unilateralmente il presente accordo con un preavviso di 30 giorni.

Art. 6

All'erogazione di eventuali somme dovute al dipendente quale salario accessorio gli Enti provvedono autonomamente.

Art. 7

Il presente accordo decorre dal 01/01/2019 e scade il 24/05/2019.

Letto, confermato e sottoscritto:

UNIONE DEI COMUNI
IL PRESIDENTE

.....

COMUNE DI SONICO
IL SINDACO

.....